

Problemi connessi con la normativa del sostentamento del clero e gli interventi a sostegno delle attività della Chiesa in Italia

Le deliberazioni, prese dalla 40^a Assemblea Generale e riportate in questo numero del Notiziario, riguardano vari problemi connessi con la normativa del sostentamento del clero e gli interventi a sostegno delle attività della Chiesa in Italia.

Una prima determinazione è di routine, in quanto annualmente l'Assemblea Generale stabilisce la ripartizione e l'assegnazione dell'anticipo delle somme derivanti dall'8 per mille IRPEF che viene versato dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana.

Una seconda determinazione deriva dalla necessità di un aggiornamento delle norme che sono passate attraverso il vaglio dell'esperienza di questi anni. E tale esperienza ha sollecitato il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico della Chiesa Cattolica a ripensare la ripartizione delle somme destinate alle diocesi per le esigenze di culto/pastorale, per ridurre la quota base attribuita alle diocesi molto piccole.

Una terza determinazione è stata suggerita dalla Commissione per l'edilizia di culto che, dopo l'esperienza degli anni 1990-1994, ha ravvisato l'opportunità che fossero modificate le norme finora adottate e il relativo regolamento applicativo, per raggiungere — nei limiti del possibile — l'obiettivo di ampliare le condizioni di accessibilità ai contributi della C.E.I., senza turbare l'equilibrio fra esigenze e risorse.

La quarta determinazione è dovuta al necessario aggiornamento della remunerazione ai sacerdoti "Fidei donum", che era rimasta ancorata ai valori del 1990, tenendo conto della progressiva lievitazione annuale del costo della vita.

DETERMINAZIONI
CIRCA LA RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1995 DELLA SOMMA
DERIVANTE DALL'8 PER MILLE IRPEF

Le seguenti determinazioni sono state approvate il 24 maggio 1995 dai Vescovi, riuniti per la loro XL Assemblea Generale, con 197 voti favorevoli su 210 votanti.

La XL Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- considerato che la somma complessiva che lo Stato anticiperà per il 1995 in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è prevista in £. 800 miliardi;
- visto il par. 5, lett. a) della delibera C.E.I. n. 57;
- su proposta della Presidenza, udito il Consiglio Episcopale Permanente, approva le seguenti

DETERMINAZIONI

1. - La misura dei contributi da assegnare nell'anno 1995 per le finalità previste dal par. 5, lett. a) della delibera C.E.I. n. 57 è stabilita come segue:

- a) per le esigenze di culto della popolazione: £. 240.000.000.000= di cui 90 miliardi per la nuova edilizia di culto, 90 miliardi per le attività culturali e pastorali delle diocesi, 60 miliardi per gli interventi di rilievo nazionale;
- b) per il sostentamento del clero: £. 390.000.000.000=;
- c) per gli interventi caritativi: £. 160.000.000.000=, di cui 90 miliardi per interventi nel Terzo Mondo, 60 miliardi per interventi nelle diocesi, 10 miliardi per interventi di rilievo nazionale;
- d) a riserva, per oneri imprevisti: £. 10.000.000.000=.

2. - La somma eventualmente eccedente quella erogata dallo Stato il 30 giugno 1995, di cui in premessa, sarà assegnata per metà alla voce "nuova edilizia di culto" e per metà alla voce "interventi caritativi nel Terzo Mondo".

3. - Se la somma anticipata dallo Stato fosse inferiore alla previsione, di cui in premessa, verrà proporzionalmente ridotta la quota destinata a riserva per oneri imprevisti.

MODIFICA DEL NUMERO 2, LETT. A
DELLE "DETERMINAZIONI" APPROVATE DALLA
XXXII ASSEMBLEA GENERALE, IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA C.E.I. N. 57, PAR. 5, LETT. B

Le determinazioni concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia, approvate dalla XXXII Assemblea Generale in esecuzione della delibera C.E.I. n. 57, sono state pubblicate nel Notiziario C.E.I. n. 8/1990 (pp. 214 e ss.).

La presente determinazione è stata approvata il 25 maggio 1995 dai Vescovi, riuniti per la loro XL Assemblea Generale, con 203 voti favorevoli su 210 votanti.

Per comodità di lettura si riporta il testo integrale del n. 2 delle determinazioni evidenziando in corsivo il testo modificato.

"2. I contributi per il sostegno delle attività culturali e pastorali delle diocesi sono assegnati entro il 30 giugno alle diocesi stesse, nella misura risultante dall'intreccio di due criteri:

- a) *una quota-base, uguale per tutte le diocesi, ad esclusione di quelle la cui popolazione non supera i 20 mila abitanti, per le quali la quota è ridotta a un terzo;*
- b) una quota variabile, proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Gli Ordinari del luogo sono tenuti a presentare un rendiconto annuale alla Segreteria Generale della C.E.I., la quale procederà alla verifica prima che siano assegnati i contributi per l'anno successivo, sottoponendo alla valutazione della Presidenza i rilievi che ritenesse necessari nei casi in cui la gestione o l'utilizzazione dei contributi apparisse in contrasto con le finalità per le quali sono assegnati".

MODIFICA DELL'ALLEGATO ALLE "DETERMINAZIONI"
APPROVATE DALLA XXXII ASSEMBLEA GENERALE
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
DALLA XXXVII ASSEMBLEA GENERALE

L'Allegato alle "determinazioni concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia" è stato approvato dalla xxxii Assemblea Generale (cfr. Notiziario C.E.I. n. 8/1990, pp. 216 e ss.), e, successivamente, è stato modificato dalla xxxvii Assemblea Generale (cfr. Notiziario C.E.I. n. 5/1993, pp. 146-147).

Con una determinazione approvata il 25 maggio 1995 dai Vescovi, riuniti per la loro xl Assemblea Generale, con 191 voti favorevoli su 206 votanti, sono state apportate ulteriori modificazioni.

Si riporta di seguito il testo dell'Allegato risultante dalle modifiche, che sostituisce integralmente il testo precedente.

NORME PER I FINANZIAMENTI DELLA C.E.I.
PER LA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

Art. 1

Destinazione dei contributi

§ 1. I contributi per il finanziamento dell'edilizia di culto sono erogati dalla C.E.I. agli Ordinari diocesani soltanto per la realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale). Sono configurabili come nuove strutture anche le seguenti opere:

- a) i completamenti di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti di leggi statali o regionali, specialmente se promessi e successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrici di cui al seguente art. 3.

§ 2. Possono, inoltre, essere concessi contributi integrativi o straordinari nei seguenti casi:

- a) qualora in corso d'opera si verificassero imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata

somministrazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;

- b) nei casi di documentata impossibilità di acquisizione dell'area per le vie ordinarie.

§ 3. Tutti i contributi vengono concessi su progetti complessivi o di lotti funzionali. Con l'espressione "lotto funzionale" s'intende una delle quattro parti funzionali del complesso costruendo: chiesa, canonica, aule, salone.

Art. 2

Natura e forme dei contributi

I contributi della C.E.I. per l'edilizia di culto si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la dotazione di nuovi edifici per servizi religiosi.

Possono essere concessi, a richiesta, alle condizioni previste dalle presenti norme, in una duplice forma:

- a) come concorso erogato, fino a un massimo del 70% del costo preventivo comprovato dalla documentazione allegata all'istanza nei limiti dei parametri di cui al successivo art. 3;
- b) come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto.

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nel caso di cui al punto a), la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura "forfettaria". I rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sè e per conto dell'ente beneficiario.

Art. 3

Parametri indicativi delle opere di edilizia di culto

Per facilitare l'accertamento della congruità dei costi e delle superfici delle progettazioni il computo metrico-estimativo della spesa prevista è confrontato con parametri indicativi annualmente redatti dalla Commissione di cui al seguente art. 6 e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le opere che esorbitano dai parametri sopra indicati possono essere ammesse a contributo soltanto nella quota rientrante nei limiti, garantendo l'Ordinario diocesano la copertura della differenza.

Art. 4

Condizioni prelie per accedere ai contributi

§ 1. Le opere nuove vengono ammesse a contributo solo a condizione:

- a) che sia dimostrata la proprietà o la concessione in diritto di superficie dell'area, urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera;
- b) che il progetto sia stato approvato dalla competente Commissione della C.E.I., di cui all'art. 6 o dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia;
- c) che la dichiarazione relativa al numero degli abitanti insediati o previsti della parrocchia sia accompagnata dal visto di conformità del Comune competente;
- d) se si tratta di edifici di culto, che il relativo progetto sia redatto in conformità alla Nota pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia della C.E.I. sulla progettazione di nuove Chiese 18 febbraio 1993.

§ 2. I contributi integrativi sono concessi solo a condizione:

- a) che sia riconosciuta la buona fede dell'istante;
- b) che le varianti al progetto siano determinate da necessità e siano preventivamente approvate dalla Commissione C.E.I. per l'edilizia di culto.

§ 3. Il contributo per l'acquisto dell'area è concesso solo a condizione:

- a) che l'area sia urbanisticamente idonea;
- b) che sia stipulato almeno il preliminare di compravendita;
- c) che il progetto dell'opera da edificare di cui trattasi sia stato approvato dalla competente Commissione della C.E.I. di cui al seguente art. 6.

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 2, secondo comma sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

Art. 6

Commissione per l'edilizia di culto

L'istruttoria e l'esame delle istanze presentate dalle diocesi e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati a una Commissione speciale per l'edilizia di culto, costituita con delibera del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 5 giugno 1990 (Notiziario C.E.I., n. 5/1990, p. 132).

Le competenze della Commissione sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

Art. 7

Delegati regionali per l'edilizia di culto

Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti e dell'applicazione omogenea delle presenti norme nelle diocesi italiane, le Conferenze Episcopali Regionali nominano un delegato regionale per l'edilizia di culto.

I delegati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) curare l'inserimento dell'edilizia di culto nelle normative regionali, in applicazione soprattutto di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- b) promuovere nelle sedi diocesane, in accordo con la Conferenza Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);
- c) offrire orientamenti alla Commissione C.E.I., di cui al precedente articolo, per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza ai progetti approvati delle opere costruite con i contributi della C.E.I.;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

Art. 8

Regolamento applicativo

Le modalità applicative delle presenti norme vengono stabilite con apposito Regolamento sottoposto all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

Art. 9

Deroghe

Deroghe alle presenti norme, in casi eccezionali, potranno essere concesse, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dalla Presidenza della C.E.I.

* * *

A seguito della determinazione della XL Assemblea Generale in data 25 maggio 1995, con la quale venivano modificate le Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto (p. 248 ss. del presente Notiziario), sono divenute efficaci le modifiche al Regolamento applicativo delle Norme predette, approvate in via subordinata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-30 marzo 1995.

Si riporta il testo integrale del Regolamento come risulta dalle modifiche introdotte.

REGOLAMENTO APPLICATIVO
DELLE NORME PER I FINANZIAMENTI DELLA C.E.I.
PER LA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

Art. 1

Commissione per l'edilizia di culto

La Commissione prevista dall'art. 6 delle Norme per i finanziamenti dell'edilizia di culto è composta da un Vescovo presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri 6 membri, nominati dalla Presidenza della C.E.I. per la durata di un quinquennio.

La Commissione provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi in favore dell'edilizia di culto, attenendosi alle disposizioni contenute nelle Norme predette e nel presente regolamento.

Art 2

Opere per le quali sono previsti i contributi C.E.I. - Voci non ammissibili

I contributi C.E.I., di cui al presente Regolamento, vengono destinati soltanto per nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale e inter parrocchiale e, in casi eccezionali, per l'acquisto dell'area.

Tali strutture sono:

- la chiesa parrocchiale o sussidiaria con le strutture annesse come descritte nella Nota Pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia della C.E.I. sulla progettazione di nuove chiese in data 18.2.1993 (uffici parrocchiali e archivio, locali di servizio);
- casa canonica: abitazione del clero addetto alla cura pastorale;
- locali di ministero pastorale (salone comunitario, adeguato numero di aule per catechismo ed associazioni, servizi).

Non sono ammissibili al contributo altri locali (esempio aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, palestre), nè le opere d'arte, le vetrate artistiche, gli arredi mobili, banchi, impianti di sicurezza, impianti di ristoro, sistemazioni cortilizie esterne e a giardino.

Art. 3

Formulazione dei progetti in sede diocesana

I progetti di nuova edilizia di culto, al servizio soprattutto di comunità di nuova formazione, nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre attori: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere) scelti di comune accordo.

L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione Arte Sacra, Collegio Consultori, Consiglio Affari Economici), con la eventuale consulenza del delegato regionale, e comprende: la lettura attenta e l'applicazione della Nota Pastorale di cui al punto 2, in particolare dei nn. 5 - 25 - 27, l'esame della identità religiosa del nuovo comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità dell'area ed ai parametri indicativi adottati dalla C.E.I., lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario di massima delle spese da sostenere.

L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi,

non venga dato se non per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

Questo iter progettuale di primo grado deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano che verrà inviata alla C.E.I. come premessa indispensabile per l'esame successivo o di secondo grado della Commissione per l'edilizia di culto.

Art. 4

Domande di contributo per nuove opere da iniziare - Documentazione

L'Ordinario diocesano che intenda avvalersi del contributo C.E.I. per la costruzione di un nuovo complesso parrocchiale (o parte di esso) dovrà presentare la richiesta esclusivamente mediante l'apposito modulo predisposto dalla Commissione per l'Edilizia di Culto.

Il modulo, regolarmente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso con allegata la seguente documentazione:

- a) disegni di progetto: scala 1:100:
 1. piante, prospetti e sezioni dell'opera da costruire;
 2. progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi (solo pianta);
- b) relazione dell'Ordinario diocesano;
- c) documentazione comprovante la proprietà dell'area o la cessione in diritto di superficie;
- d) certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'assenza di vincoli ostativi di cui alle leggi dello Stato in materia di beni culturali e ambientali;
- e) dichiarazione circa il numero degli abitanti della Parrocchia vistata dal Comune di pertinenza;
- f) relazione tecnico-illustrativa, a firma del Progettista;
- g) computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- h) piano finanziario preventivo su modulo C.E.I.;
- i) documentazione fotografica dell'area e dell'ambiente circostante;
- l) scheda tecnica riassuntiva delle superfici e dei costi di progetto su modulo C.E.I.

Domanda ed allegati dovranno essere inviati alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli atti di cui alle lett. a), b), f), g), sia inviata al delegato regionale.

Art. 5

Domande di contributo per opere nuove da completare o per ampliamenti - Documentazione

Le domande di contributo dirette al finanziamento di opere in corso di completamento o di lavori di ampliamento, debbono essere inviate alla C.E.I. utilizzando il modulo predisposto per questo scopo dalla Commissione per l'edilizia di culto con il corredo della seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa sullo stato dell'opera con fotografie di attualità;
- b) disegni (piante, prospetti e sezioni scala 1:100) con evidenziate le parti già edificate;
- c) computo metrico-estimativo della spesa occorrente per il completamento o l'ampliamento;
- d) piano finanziario preventivo su modulo C.E.I.

Anche in questo caso domanda e documentazione debbono essere inviate alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli atti di cui alle lett. a), b), c) sia inviata al delegato regionale.

Art. 6

Domande di contributo per imprevisti - Documentazione

Le domande di contributi integrativi per cause impreviste, redatte su modulo C.E.I. in unico esemplare, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa imprevista dello scoperto di cassa o la necessità delle varianti;
- b) disegni (scala 1:100), che mettano in evidenza le varianti al progetto iniziale;
- c) computo metrico-estimativo diretto ad accertare la maggiore spesa occorrente.

Una seconda copia della domanda e della relativa documentazione sia inviata al delegato regionale.

Art. 7

Domande di contributo per l'acquisto dell'area - Documentazione

Per accedere ai contributi diretti all'acquisizione dell'area occorre allegare alla domanda, redatta su apposito modulo, i seguenti documenti:

- a) relazione dell'Ordinario da cui risulti l'eccezionalità del caso;
- b) preliminare di compravendita registrato;
- c) piano finanziario preventivo;
- d) l'intera documentazione di cui al precedente punto 4, a meno che il progetto non sia già stato approvato dalla Commissione C.E.I. per l'edilizia di culto.

Art. 8

Firma di architetto o ingegnere

I progetti sia di nuove costruzioni sia di completamenti di opere in corso debbono essere redatti e firmati da architetti o ingegneri.

Art. 9

Esame in sede C.E.I. delle domande di contributi e della documentazione progettuale

La Commissione per l'edilizia di culto verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda dell'Ordinario diocesano, in particolare la relazione sull'applicazione dei criteri liturgici, pastorali e architettonici, secondo le indicazioni della Nota Pastorale di cui al punto 2 e la funzionalità dei progetti; esamina il preventivo di spesa e, sulla base dei parametri indicativi assunti dalla C.E.I., propone l'entità del contributo. I rapporti con le diocesi per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazione della Commissione vengono tenuti dalla medesima Commissione a livello Ordinario diocesano.

La stessa Commissione sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.I. l'elenco dei progetti ammessi.

Art. 10

Decreto di assegnazione dei contributi, inizio e conclusione dei lavori

L'ammontare del contributo proposto a norma del precedente punto 8 primo comma, è comunicato dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere, entro il termine perentorio di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione per l'edilizia di culto, dai quali dovrà risultare:

- l'accettazione della proposta della C.E.I.;

- l'impegno di eseguire l'opera nei termini sotto descritti;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo.

Ottenuta la risposta dell'Ordinario diocesano, il Presidente della C.E.I. assegna il contributo in conto capitale nella misura massima del 70% del costo dell'opera accertato dalla Commissione ai sensi dell'art. 2 delle Norme o assume l'impegno decennale del contributo annuale del 10% del medesimo costo dell'opera. Il provvedimento è adottato in forma di decreto, nel quale, unitamente all'impegno finanziario, si dichiara l'ammontare del costo complessivo al quale fare riferimento per il calcolo percentuale degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori di cui al successivo art. 11, par. 1, lett. b), c), d) e viene fissato il termine temporale perentorio di 8 mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dovrà darsi inizio ai lavori e di tre anni dalla data di inizio lavori entro la quale l'opera dovrà essere ultimata.

La scadenza del termine senza l'inizio dei lavori determina l'automatico annullamento dell'impegno della C.E.I.

Il mancato invio alla C.E.I. della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la interruzione dell'impegno assunto dalla C.E.I.

L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa viene valutata dalla Commissione per l'edilizia di culto e, se ammessa, viene concessa con decreto del Presidente della C.E.I. I decreti del Presidente della C.E.I., di cui al presente articolo, sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi decreti viene inviata al delegato regionale.

Art. 11

Modalità di erogazione dei contributi

§ 1. I contributi della C.E.I. di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) delle Norme sono erogati, a domanda, in quattro rate e precisamente:

- a) una quota del 25% del contributo assegnato all'inizio effettivo dei lavori;
- b) una seconda rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel decreto di assegnazione;
- c) una terza rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel citato decreto di assegnazione;

d) il saldo, pari al restante 25% del contributo assegnato, a collaudo lavori.

§ 2. La prima annualità del contributo decennale, di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) delle Norme, viene somministrata, a domanda, all'inizio effettivo dei lavori.

Le restanti nove annualità vengono erogate automaticamente entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

§ 3. I contributi per l'acquisizione dell'area sono erogati in due rate:

- a) una quota del 50% del contributo alla firma del relativo decreto di assegnazione;
- b) il saldo alla presentazione del rogito di trasferimento.

§. 4. L'erogazione delle rate e delle annualità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 viene effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria.

Art. 12

Documentazione per la riscossione dei contributi per opere nuove

Alle domande di liquidazione di cui all'articolo precedente, §§ 1 e 2, dovrà essere allegata la rispettiva documentazione sotto elencata:

A. Quando si tratta di contributo in conto capitale.

a) All'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
- copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
- copia del certificato inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario e dal delegato regionale.

b) Alla presentazione del primo e del secondo stato di avanzamento (30% - 60% del costo preventivato):

- stato di avanzamento lavori pari al 30% - 60% del costo preventivato, firmato dal direttore dei lavori e dall'Ordinario e vistato dal delegato regionale;
- verbale di visita del delegato regionale, comprendente una breve relazione sullo stato dei lavori eseguiti;
- documentazione fotografica.

c) Ad ultimazione lavori:

- stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, firmati

- dall'Ordinario diocesano e dal Direttore dei lavori e vistati dal delegato regionale;
- verbale di visita del delegato regionale;
 - documentazione fotografica.

Nel caso che i lavori siano stati eseguiti in economia, in luogo del certificato di regolare esecuzione, dovrà essere redatto dal Direttore lavori atto analogo, sottoscritto anche dall'Ordinario diocesano e vistato dal delegato regionale con cui si dichiara la buona esecuzione delle opere.

B. Quando si tratta di impegni decennali.

a) all'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
- copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
- copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e dal delegato regionale.

b) Ad ultimazione lavori:

la documentazione sopra indicata al punto A., lett. c).

Art. 13

*Documentazione per la riscossione dei contributi
destinati al completamento di opere in corso o ad ampliamenti*

Alle domande di liquidazione si dovrà allegare la stessa documentazione di cui al punto 11, lettere A e B, esclusa la concessione comunale, quando non sia richiesta.

Art. 14

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione della Commissione, comprese le spese sostenute dai delegati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dal Consiglio Episcopale Permanente (cfr. determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. punto 7, lett. a), in Notiziario C.E.I. 8/1990, p. 216).

MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI RELATIVE AGLI
INTERVENTI IN FAVORE DEI SACERDOTI "FIDEI DONUM"
APPROVATE DALLA XXXI ASSEMBLEA GENERALE

Le determinazioni relative agli interventi in favore dei sacerdoti "Fidei donum", approvate dalla xxxi Assemblea Generale, sono state pubblicate nel Notiziario C.E.I. n. 5/1989 (pp. 140 e ss.).

La xl Assemblea Generale ha approvato, ai sensi della delibera n. 58, art. 1, par. 4, le seguenti modifiche delle determinazioni sopra richiamate con 202 voti favorevoli su 202 votanti.

La diocesi curerà con l'assistenza, se necessario, dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, in accordo con l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, i rapporti con l'Istituto previdenziale in ordine all'iscrizione al Fondo, alle domande di prosecuzione volontaria dei versamenti e di pensione, nonché alle certificazioni di rito.

Per comodità di lettura si riporta il testo integrale delle determinazioni, evidenziando in corsivo il testo modificato durante i lavori dell'ultima Assemblea Generale.

DETERMINAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI
IN FAVORE DEI SACERDOTI "FIDEI DONUM" PREVISTE
DALLA DELIBERA C.E.I. N. 58, ART. 1, PAR. 4

1. - A partire dall'anno 1990 la C.E.I. interverrà in favore dei sacerdoti secolari che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le Chiese.

2. - La C.E.I. interverrà soltanto in favore di quelli tra detti sacerdoti la cui presenza e la cui attività in una diocesi dell'Africa, dell'Asia o dell'America Latina è regolata da una specifica convenzione tra il Vescovo "a quo" e il Vescovo "ad quem".

La Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese aggiornerà lo schema di convenzione già suggerito ai Vescovi diocesani, e solleciterà in forme opportune la regolarizzazione delle posizioni dei preti eventualmente operanti all'estero al di fuori di ogni convenzione.

Nella convenzione deve essere prevista:

- a) l'assicurazione al sacerdote di una quota remunerativa, in natura, in servizi o in denaro, da parte della diocesi "ad quam";
- b) l'assicurazione di un contributo in denaro da parte della diocesi "a qua". L'intervento della C.E.I. avrà in ogni caso carattere aggiuntivo rispetto alle risorse assicurate dalle due diocesi interessate.

3. - *Non potendosi prevedere misure articolate per ciascun sacerdote, anche a motivo della grande disparità di condizioni e di costo di vita esistenti nei Paesi dell'Africa, dell'Asia, e dell'America Latina, si ritiene equo convenire che ciascun sacerdote "Fidei donum" possa almeno contare su una disponibilità minima annuale di eguale misura.*

Detta misura sarà pari alla remunerazione iniziale riconosciuta ai sacerdoti nell'ambito del sistema di sostentamento del clero, dopo l'applicazione delle aliquote d'imposta, arrotondando a zero gli importi inferiori alle 50 mila lire e a 100.000 quelli superiori.

Tale misura a decorrere dal gennaio 1995 e fino a nuove disposizioni dovrà essere in ogni caso garantita al singolo sacerdote attraverso una quota a carico della diocesi "ad quam" in denaro, natura e servizi, stabilita in £. 4.400.000 annue, un contributo in denaro a carico della diocesi "a qua", stabilito in £. 3.400.000 annue, e l'intervento della C.E.I.

4. - *Le somme necessarie per intervenire in favore dei sacerdoti "Fidei donum" da parte della C.E.I. sono a carico di quella parte della quota dell'8 per mille del gettito complessivo IRPEF assegnata annualmente dai contribuenti alla Chiesa cattolica che la C.E.I. destinerà a "interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo" (art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222).*

L'erogazione del sussidio avverrà in due quote e in due distinti momenti: metà entro il 30 giugno e metà entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La misura dell'intervento della C.E.I. in favore dei singoli sacerdoti "Fidei donum" è stabilita dal gennaio 1995 in £. 6.000.000 annue fino a nuove disposizioni.

5. - *La somma assegnata a ciascun sacerdote sarà trasmessa dalla C.E.I. alla diocesi di incardinazione, la quale provvederà a destinarla al sacerdote interessato secondo le modalità più opportune.*

La C.E.I. provvederà, per il tramite dell'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, a informare ciascun prete dell'entità della somma messa a sua disposizione nonché delle forme e

delle scadenze secondo le quali viene operata la trasmissione alla diocesi di incardinazione della somma medesima.

6. - *La C.E.I. provvede al versamento diretto all'INPS della contribuzione per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo Clero dovuta, in base alla vigente legislazione, dai sacerdoti "Fidei donum".*

La somma complessiva necessaria per questo scopo sarà a carico di quella parte dell'8 per mille del gettito complessivo IRPEF assegnata annualmente dai cittadini alla Chiesa cattolica che la C.E.I. destinerà a 'interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo'.

7. - Tutti i sacerdoti "Fidei donum" che per qualsiasi motivo fossero ancora inseriti nel sistema di sostentamento del clero dovranno uscire dal medesimo.

I Presidenti degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero dovranno provvedere alle necessarie verifiche, d'intesa con l'Istituto centrale, per evitare il prolungarsi di posizioni non chiare.